

N. 24/2024



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale ordinario di Aosta

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Colazingari	- Presidente
dott. Marco Tornatore	- Giudice est./rel.
dott. Maurizio D'Abrusco	- Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata,
promosso da

1. **MARANGONI Bruno**, nato ad Aosta il 31.12.1962, residente ad Introd (AO), loc. Villes Dessus 102 (CF MRNBRN62T31A326F);
 2. **MARTELLI Amalia**, nata ad Aosta il 26.2.1972, residente ad Introd (AO), loc. Villes Dessus 102 (CF MRTMLA72B66A326Z);
- assistito e difeso dall'avv. Manuela Massai del foro di Aosta;

RICORRENTE

OGGETTO: Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.11.2024, MARANGONI Bruno e MARTELLI Amalia, tra loro coniugati, chiedono che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata dei propri rispettivi patrimoni.

Espongono, a sostegno del ricorso, di non essere proprietari di beni immobili o di beni mobili di valore e di non vantare crediti da riscuotere, diversi da quelli derivanti da lavoro dipendente.

MARANGONI Bruno dichiara in ricorso di percepire uno stipendio mensile di euro 1.400,00 circa, quale dipendente di TELECONTROL VIGILANZA s.r.l., di cui euro 227,94, trattenuti per il pignoramento operato da Elipso Finance Srl ed ulteriori euro 158,00, trattenuti a seguito di una cessione volontaria del quinto dello stipendio a favore di Sella Personal Credit, derivante da un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.

MARTELLI Amalia dichiara, sempre in ricorso, di percepire uno stipendio mensile di euro 1.170,00 circa, quale dipendente di LM SERVIZI S.n.c., di cui euro 257,38 trattenuti per il pignoramento operato da Elipso Finance S.r.l.

Nella relazione particolareggiata depositata in allegato al ricorso introduttivo, si legge che, nel corso del 2005, MARANGONI Bruno ha chiesto un mutuo dell'importo in linea capitale di euro 60.000,00 alla Banca MPS (già Anton Veneta, poi ceduto a Cherry Bank) per l'acquisto di un'azienda esercente attività di rivendita al dettaglio di riveste e giornali, sita in Piazza Roncas ad Aosta. In quella sede la moglie MARTELLI Amalia prestava garanzia fideiussoria.

Sin dai primi mesi di gestione emergeva che l'attività non era redditizia come prospettato dal cedente, in quanto la piazza ove era situata l'edicola, dopo pochi mesi dall'avvio dell'attività, era stata chiusa al traffico a causa di lavori di manutenzione all'adiacente museo e alla piazza stessa e l'edicola era stata spostata in un angolo della piazza privo di visibilità, nonché, infine, a causa della chiusura della vicina caserma dei Carabinieri.



Riassunte in tal modo le vicende relative alla genesi dei debiti che gravano sugli odierni ricorrenti, osserva il Collegio che non sussistono ragioni per ritenere che essi abbiano colposamente aggravato la rispettiva situazione finanziaria.

Come risulta dal prospetto riportato alle pagg. 14-15 della citata relazione particolareggiata, i due ricorrenti sono gravati da debiti chirografari pari a complessivi euro 144.114,00 e da debiti privilegiati pari a complessivi euro 23.325,00.

E' evidente che, dovendo destinare alle spese personali fondamentali l'importo di euro 1.617,00 (in linea con il fabbisogno mensile minimo calcolato dall'ISTAT in misura pari ad euro 1.625,32), i due ricorrenti, il cui rispettivo reddito netto mensile risulta già pignorato (come già detto sopra, entrambi gli stipendi sono stati pignorati dalla ELIPSO FINANCE S.r.l. ed a debito delle reddito mensile da lavoro dipendente di MARANGONI Bruno grava, inoltre, una cessione del quinto dello stipendio a favore di Sella Personal Credit), non sono in grado di adempiere con la necessaria regolarità le rispettive obbligazioni e debbono, pertanto, ritenersi insolventi.

A fronte di quanto precede, i ricorrenti richiedono che i rispettivi patrimoni vengano sottoposti a liquidazione controllata.

La relativa proposta liquidatoria tiene conto delle somme che i richiedenti saranno in grado di corrispondere per tutta la durata del piano liquidatorio, ossia 36 mesi, in misura pari a circa un quinto dello stipendio netto, da parte di ciascun debitore.

Tenuto conto di quanto precede, la somma messa a disposizione da MARANGONI Bruno è dunque pari a euro 280,00 circa al mese e quella messa a disposizione da MARTELLI Amalia è pari a euro 234,00 circa al mese. Tali importi potranno essere rivisti in caso di variazione della situazione reddituale dei debitori.

Tale contribuzione si protrarrà per l'intera durata del piano liquidatorio, stabilita in trentasei mesi.

Verrà, inoltre, messo a disposizione della procedura un quinto del TFR maturato e maturando nel corso della procedura, se possibile per legge.

Dalla liquidazione, è esclusa l'autovettura TOYOTA YARIS, 2a serie, tg. DE820ZX, atteso che il mezzo, oltre ad essere evidentemente datato (i km percorsi sono pari a



In considerazione di tali sfavorevoli circostanze concomitanti, MARANGONI Bruno nel 2008 cessava l'attività, a causa dell'accumularsi dei debiti con i fornitori e con le banche.

Il ricavato dalla cessione dell'azienda a terzi, avvenuta nel 2008, veniva quasi interamente utilizzato per saldare i debiti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione e dei fornitori. Egli è stato quindi disoccupato dal 2008 al 2012 quando ha trovato l'attuale impiego di guardia particolare giurata e la moglie è rimasta disoccupata dal 2008 al 2019, fino a quando ha trovato l'attuale impiego.

In quel periodo i due coniugi si mantenevano con lavori saltuari ed i risparmi residui, nonché con l'aiuto di famigliari e vicini.

Nel frattempo, Banca MPS ha pignorato e richiesto l'esecuzione immobiliare dell'abitazione principale; nell'esecuzione è intervenuta anche Banca UNICREDIT (credito poi ceduto a Do Value), con cui era stato contratto il mutuo per l'acquisto dell'abitazione stessa nel 2003, che godeva di ipoteca di primo grado. Il ricavato della vendita, avvenuta nel 2012, è risultato insufficiente anche solo per estinguere il debito con il creditore ipotecario di primo grado.

Nonostante il tentativo di richiedere un piano di rientro per l'estinzione dei debiti residui, i richiedenti non sono riusciti a rispettare i pagamenti, a causa dell'importo troppo elevato della rata mensile, di euro 1.500,00, decadendo così dalla rateizzazione.

Rimasti privi di occupazione e di abitazione, nel 2012 i coniugi si sono trasferiti ad Introd (AO), dove vivono in affitto.

A carico dei debitori, è pendente una procedura esecutiva mobiliare (RG. n. 194/2024), avviata da ELIPSO FINANCE S.r.l., per un credito derivante da un'apertura di conto corrente relativa alla cessata attività di impresa. All'udienza del 31/10/2024, è stato assegnato al creditore procedente un quinto dello stipendio mensile e del TFR, se accantonato in azienda, dei due istanti; somme che il creditore aveva già pignorato e che i terzi pignorati stavano già trattenendo.



296.000) e di scarso valore economico, viene utilizzato dalla proprietaria MARTELLI Amalia per recarsi al lavoro (che dista dalla propria residenza circa 16 km), anche in orari nei quali non circolano mezzi di trasporto pubblico, ed è quindi assolutamente necessario per la produzione del reddito di uno dei due ricorrenti.

La serietà del progetto liquidatorio è confermata dall'attestazione, contenuta nella citata relazione particolareggiata e prescritta dall'art. 268 comma 3 CCI, recante dichiarazione da parte dell'OCC che i debitori sono in grado di mettere a disposizione attivo nella presente procedura di liquidazione controllata.

Non risulta poi che siano state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

I debiti scaduti e non pagati risultano di ammontare superiore ad euro 50.000,00.

In considerazione di quanto precede, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, come da richiesta.

Seguono i provvedimenti indicati nell'art. 270 comma 2 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 comma 2 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni (CCI);

- dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei patrimoni di:
 1. **MARANGONI Bruno**, nato ad Aosta il 31.12.1962, residente ad Introd (AO), loc. Villes Dessus 102 (CF MRNBRN62T31A326F);
 2. **MARTELLI Amalia**, nata ad Aosta il 26.2.1972, residente ad Introd (AO), loc. Villes Dessus 102 (CF MRTMLA72B66A326Z);con esclusione dell'autovettura l'autovettura TOYOTA YARIS, 2a serie, tg. DE820ZX, di proprietà di MARTELLI Amalia;
- nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Marco Tornatore;
- nomina liquidatore il dott. Ivano Comé;
- assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il



quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del Ministero della giustizia, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- ordina, qualora nel patrimonio siano ricompresi beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- dà atto che la sospensione delle procedure esecutive costituisce effetto *ex lege* della presente sentenza.

Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio, il giorno 4 dicembre 2024

Il Giudice rel.
dott. Marco Tomatore

Il Presidente
dott. Giuseppe Colazingari

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI AOSTA

IL 26-12-2024

IL DIRETTORE AMM.VO
dott. Giovanni Sisto

